

N. TAR	2019 - 004
N. PROTOCOLLO	6405 RU del 17/1/2019
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania. Istituzione di misure di salvaguardia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale della UE serie L n.15 del 17/1/2019, che pubblica tra l'altro il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, della Commissione del 16 gennaio 2019, che istituisce, a decorrere dal 18/1/2019, misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica, di cui ai codici NC 1006 3027, 1006 3048, 1006 3067 e 1006 3098, originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, .

Al riguardo, si evidenzia che:

in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 22, par.1, e 28 del Regolamento (UE) n.978/2012, relativo all'applicazione del Sistema delle Preferenze tariffarie generalizzate (SPG), a decorrere dal 18 gennaio 2019, i dazi della tariffa doganale comune sono ripristinati, per un periodo di tre anni, sulle importazioni di riso Indica originario dei suddetti Paesi, al fine di consentire all'industria dell'Unione di riprendersi completamente dagli effetti nocivi delle importazioni in questione.

A decorrere da tale data, non saranno quindi più applicabili, fino a diversa comunicazione, i trattamenti daziari SPG per tali prodotti.

Tuttavia, in tale periodo, le misure di salvaguardia adottate con la descritta esclusione dai dazi SPG, saranno progressivamente liberalizzate, mediante una riduzione del dazio applicabile della Tariffa doganale.

Pertanto, a decorrere dal 18 gennaio 2019, il dazio applicabile per tonnellata di prodotto alle importazioni in questione è pari a 175 Euro per il primo anno, a 150 Euro per il secondo anno ed a 125 Euro per il terzo anno.

Qualora la Commissione adegui il dazio della tariffa doganale comune, ai sensi dell'articolo 180 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli, il dazio all'importazione sarà fissato per tali prodotti al livello più basso tra quello della tariffa doganale comune adeguata ed il dazio tariffario ridotto di cui al paragrafo precedente.

Si precisa inoltre, che, conformemente all'art.2 del Reg.to (UE) 2019/67, le importazioni dei prodotti già in viaggio verso l'Unione alla data del 18 gennaio 2019, la cui destinazione non possa essere modificata, in deroga alle misure di salvaguardia in parola, potranno continuare a beneficiare del precedente dazio SPG.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, allegato alla presente comunicazione.

Per il dirigente dell'Ufficio ad interim
Il Funzionario Delegato*
Paola Paliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93

*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
e in virtù dell'atto n.4700/RU del 14.1.2019